

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 181 del 07.02.2017

Estensore: Carlomusto

SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE – PROVA DELLO SPECIFICO INTENTO DEL FILE DI TRARRE DALLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO UN GUADAGNO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE

L'art. 171-ter, 2° comma, lett. a bis) della Legge n. 633/1941 presuppone la comunicazione al pubblico a fini di lucro di un'opera protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa, attuata mediante la sua diffusione in un sistema di reti telematiche, attraverso connessioni di qualsiasi genere. Con l'espressione “a fini di lucro” deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto; ne consegue che, al fine della commissione dell'illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa.